

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

Circolare

ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

LORO PEC

OGGETTO: Modifiche alle procedure di controllo dell'elenco soci delle Associazioni di consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale previste con le circolari prot. 0038226 del 5.3.2013, 0176970 del 29.10.2013 e 0038172 del 5.3.2014.

PREMESSA

Con la presente si aggiornano le circolari indicate in oggetto, con modifiche ed integrazioni, limitatamente alla parte concernente le procedure per il controllo dell'elenco soci.

La necessità di intervenire con nuove indicazioni operative si è evidenziata a seguito di una approfondita analisi dell'esperienza maturata in sede di concreta operatività dei controlli.

Si sono previste diverse innovazioni, con l'obiettivo di migliorare la procedura, su vari piani.

Così, si è disposto un intervento integrativo sull'insieme di dati che devono essere immessi nel sistema informativo, con particolare riguardo ad una maggiore valenza esplicativa delle informazioni relative alle quote associative versate, in modo da migliorare l'analisi sulla effettività dei pagamenti, e si è anche messo a disposizione delle Associazioni uno strumento di supporto che consenta di verificare i dati inseriti, limitando eventuali imprecisioni nella fase di caricamento dei dati.

Il controllo verrà effettuato ogni anno, con una modalità di verifica a campione che, in un arco temporale quadriennale, garantisce la sottoposizione a controllo di tutte le Associazioni. Ciò consente di effettuare un controllo più approfondito ed articolato, fondato su solide basi statistiche.

Per potenziare il controllo, sono istituite specifiche Commissioni incaricate dell'esame e della valutazione della regolarità delle schede socio, in modo da avere anche una ulteriore fase endoprocedimentale connotata da autonomia e trasparenza.

La presente circolare è stata sottoposta ad una preliminare consultazione con le Associazioni dei consumatori ed utenti, i cui contributi sono stati in parte recepiti nel testo.

A) CARATTERI GENERALI DELLA PROCEDURA E FASE I - DEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSOCIATI.

- 1. La procedura si ispira ai principi di semplificazione, trasparenza, efficacia.
- 2. Si svolge nella sede dell'Amministrazione, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di compiere alcune attività anche presso la sede nazionale o locale dell'Associazione, così come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2012, che stabilisce quanto segue: "Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi eventuali controlli connessi gli all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, la Direzione può effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione."
- 3. Il controllo dell'elenco dei soci viene svolto annualmente, su base campionaria, mediante estrazione a sorte di un numero non inferiore al 25% delle Associazioni iscritte. Al fine di allineare la tempistica di svolgimento della procedura, nel corso dell'anno 2021, l'Amministrazione, oltre a sottoporre a controllo i dati relativi al 2019 (come più avanti descritto) si riserva la facoltà di procedere anche per i dati riferiti al 2020, sempre, per ciascuna annualità, mediante distinte estrazioni a sorte di un numero non inferiore al 25% delle Associazioni iscritte.

Entro il termine di 4 anni (e nei successivi periodi quadriennali), tutte le Associazioni iscritte all'elenco saranno sottoposte alla procedura di controllo in oggetto.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà sottoporre a controllo le Associazioni per le quali sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, anche a seguito della ricezione di segnalazioni circostanziate e documentate, per quanto concerne aspetti inerenti il mantenimento dei requisiti previsti ex art. 137 del Codice del Consumo.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art.71, comma 1, del DPR 445/2000: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.".

I valori numerici derivanti dall'applicazione della suddetta percentuale, o di quella maggiore che l'Amministrazione intende applicare, sono arrotondati all'unità inferiore se il decimale è pari o inferiore a 0.5 ed all'unità superiore se esso è pari o superiore a 0.6.

Alle Associazioni saranno resi noti data, orario e modalità dell'estrazione a sorte, in modo che sia consentito ad esse di assistere alle operazioni di estrazione a sorte.

In relazione all'evolvere della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, ove non sia possibile consentire la partecipazione in presenza, le Associazioni possono assistere in modalità telematica.

4. Il procedimento di controllo è avviato con una richiesta, alle Associazioni da sottoporre a controllo, dell'elenco unico nazionale soci al 31 dicembre dell'anno precedente "su supporto digitale crittografato" o, più semplicemente, "su supporto digitale non crittografato in busta chiusa sigillata".

In entrambi i casi sarà verificata l'integrità del supporto digitale, nel secondo caso dovrà essere verificata anche l'integrità della busta. Tale supporto digitale verrà caricato su un PC in dotazione della Divisione competente, dedicato a questa specifica attività. L'Amministrazione (nella persona del responsabile del procedimento) al momento della chiusura del programma di controllo e spegnimento del computer, cancellerà automaticamente tutti i dati presenti al momento nella memoria. Il supporto informatico fornito dall'associazione, inserito in una busta che verrà chiusa e sigillata nonché controfirmata da tutti i partecipanti alla verifica, personale ministeriale e rappresentanti dell'associazione, sarà consegnata al rappresentante dell'associazione.

È obbligo dell'associazione conservare, presso la propria sede e per un periodo di almeno cinque anni, così come prescritto dall'art.3, comma 3, del D.M. 260/2012, la busta sigillata per eventuali successivi controlli o contestazioni sia da parte del Ministero dello sviluppo economico, sia da parte delle autorità competenti.

5. Lo svolgimento del primo controllo, ai sensi della presente circolare, è programmato per il I quadrimestre dell'anno 2021. Esso ha ad oggetto l'elenco unico nazionale degli iscritti al 31.12.2019, così come risultante dal bilancio approvato relativo all'esercizio 2019 e trasmesso all'Amministrazione in occasione della presentazione dell'ultima domanda di conferma iscrizione. Negli anni successivi al primo, al fine di consentire una rotazione nei controlli, le estrazioni a sorte potranno riguardare anche le Associazioni già sottoposte a controllo nell'anno precedente, ma in misura non superiore ad

una Associazione. Eventuali successive estrazioni, di altre Associazioni già sottoposte a controllo nell'anno precedente, non verranno ritenute valide e si procederà con ulteriori estrazioni sino a concorrenza del numero previsto di Associazioni da sottoporre a controllo nell'anno di riferimento.

- 6. L'Associazione deve mettere a disposizione il suddetto elenco alla Direzione generale, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'elenco è sottoposto al controllo di un software elaborato dalla Direzione generale risorse organizzazione bilancio sistemi informativi Divisione V.
- 7. I dati relativi ai soci da inserire nel software sono indicati **nell'allegato 1.** Il software, per la parte dedicata alla rilevazione degli elementi sopra descritti, è consegnato alle Associazioni, prima che queste ultime trasmettano l'elenco soci, in modo che possano procedere alla corretta compilazione dei record, con particolare riguardo alla identificazione degli iscritti ed alla eliminazione di eventuali duplicazioni di dati.
- 8. A seguito della consegna, da parte delle Associazioni, dell'elenco soci, viene attivata la seguente procedura informatica.

 In primo luogo, il software controlla la corrispondenza del supporto fornito dalle associazioni agli standard della piattaforma informatica.

 Successivamente la verifica riguarda:
- la presenza di righe bianche che verranno eliminate;
- la presenza di righe con campi obbligatori non compilati che verranno eliminate;
- la presenza ed eliminazione automatica di tutte le **duplicazioni di soci**;
- la presenza del pagamento della quota associativa di almeno 1 euro da parte dei soci stessi (almeno una nell'ultimo biennio, altrimenti non viene considerato il record relativo).
- la verifica del requisito di presenza territoriale dell'Associazione (presenza percentuale dei soci rispetto alla popolazione residente, facendo riferimento alla popolazione legale dell'ultimo censimento Istat 2011) di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.

Se il risultato a cui si perviene dopo queste verifiche è pari ad un numero di iscritti inferiore alla soglia legale il controllo termina con esito negativo.

Se il risultato è positivo si prosegue con la fase del controllo a campione. Delle suddette verifiche e relativi risultati è redatto processo verbale.

B) FASE II – CONTROLLO A CAMPIONE.

- 9. Per motivi di efficienza, il controllo del numero dei soci iscritti e con almeno una quota pagata nel biennio si basa su campioni casuali composti di un numero di soci per regione corrispondente alla distribuzione percentuale per regione del totale nazionale soci iscritti all'associazione.
- 10. Per ciascuna Associazione si estraggono 2 diversi campioni. Il primo campione è pari allo 0.8 % del numero di iscritti dichiarato dall' Associazione. Laddove dall'applicazione di tale percentuale derivi un valore

superiore a 300, il campione è comunque contenuto entro tale soglia massima di 300 schede.

Il secondo campione è pari al 3% del numero degli iscritti dichiarato dall'Associazione. Laddove dall'applicazione di tale percentuale derivi un valore superiore a 1000, il campione è comunque contenuto entro tale soglia massima di 1000 schede.

I valori derivanti dall'applicazione delle suddette percentuali sono sempre arrotondati all'unità in eccesso.

Il secondo campione viene utilizzato soltanto in caso di esito negativo delle verifiche condotte sul primo campione, come più avanti descritto.

Quanto sopra si applica anche alle Associazioni operanti esclusivamente in territori con minoranze linguistiche, sulle quali vengono compiute le verifiche adoperando il medesimo criterio, rapportato alla specifica soglia numerica determinata dalla legge.

I due campioni sono contestualmente comunicati dall'Amministrazione all'Associazione.

11. Il campione viene elaborato dal software, le relative operazioni terminano con l'emissione di un verbale elettronico concernente la procedura effettuata, con l'indicazione dei singoli soci componenti il campione, così come già previsto dalle circolari in oggetto.

Il predetto verbale elettronico reca l'indicazione dei singoli soci costituenti i campioni per i quali indica almeno: numero progressivo; nome e cognome; codice fiscale oppure luogo nascita e data nascita ovvero residenza o domicilio o indirizzo pec o altro.

Il software procede anche al raffronto dei campioni relativi alle Associazioni estratte, al fine di elaborare un elenco dei nominativi che risultano iscritti in più Associazioni. L'Amministrazione si riserva di effettuare, nel corso della presente procedura, specifici approfondimenti istruttori su tale fenomeno, anche in relazione alla sua consistenza.

12. L'Amministrazione chiede all'Associazione di esibire entro 40 giorni le schede dei soci costituenti il primo campione e relativi giustificativi e/o tracciature di pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio. Nel caso in cui, a seguito della procedura descritta nei punti seguenti, l'esito del controllo sul primo campione risulti negativo, l'Amministrazione chiederà all'Associazione di esibire entro 15 giorni le schede dei soci estratte dal secondo campione (già comunicato insieme al primo campione) oppure relativi giustificativi e/o tracciature di pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio (solo nel caso di iscritti biennali).

13. La Direzione generale, per la verifica degli atti e dei documenti esibiti, nomina una o più commissioni.

14. Le commissioni procedono alla verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa.

Le schede sono considerate irregolari nel caso in cui non consentono di accertare gli elementi rilevanti ai fini della certa identificazione dell'associato, della sua adesione consapevole e del pagamento della relativa quota.

Al riguardo le Associazioni devono fornire la seguente documentazione:

> PER GLI ISCRITTI C.D. FISICI (ISCRITTI PRESSO LE SEDI LOCALI/NAZIONALE)

a) La scheda di adesione che deve contenere in modo chiaro e completo tutte le necessarie informazioni inerenti l'associato e l'adesione consapevole dello stesso riferiti all'anno del controllo; pertanto, detta scheda, oltre ad essere datata e sottoscritta dall'associato, deve indicare la quota effettivamente versata (almeno pari a € 1,00 per ciascun anno di iscrizione, la tipologia iscritto, precisando, se necessario, la quota che andrà alla sede Nazionale dell'associazione quale quota annua di iscrizione) per l'anno di adesione oppure per gli anni di adesione (solo se si tratta di iscrizione biennale) e la relativa scadenza.

Oppure

b) La ricevuta di pagamento attestante il versamento della quota di iscrizione rilasciata all'associato inerente l'anno del controllo che deve essere completa e, pertanto, deve contenere: timbro o intestazione dell'associazione, data, importo, causale del versamento con indicazione dei dati dell'associato e dell'anno o degli anni (nel solo caso di iscrizione biennale) di iscrizione, sottoscrizione da parte del soggetto che ha rilasciato la ricevuta.

Nel caso di incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione presentata, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere entrambi i documenti (a+b).

> PER GLI ISCRITTI ON-LINE

L' Associazione deve fornire opportuna attestazione che comprovi l'avvenuto pagamento da parte di ciascun associato estratto per l'anno di iscrizione oggetto del controllo (tracciabilità del pagamento) completa dei seguenti necessari elementi: nome e cognome dell'associato, indirizzo, contatto e-mail, data del pagamento effettuato in favore dell'Associazione, importo, causale del pagamento (con precisazione della tipologia iscritto e della durata dell'iscrizione- annuale o biennale).

Accertato il numero di schede incomplete o irregolari si procede come segue.

- a) La irregolarità di un numero di schede sino al 5% del numero di schede costituenti il campione costituisce una soglia di tolleranza diretta a compensare l'errore statistico derivante dalla campionatura, nonché possibili errori da parte delle Associazioni nella registrazione dei dati;
- b) La irregolarità di un numero di schede eccedenti il 5% del numero di schede costituenti il campione viene sottratta al numero delle schede costituenti il campione.

La Commissione utilizza il dato risultante dall'operazione di cui al punto b) per effettuare una proiezione del dato campionario sul dato relativo al numero totale dei soci dell'Associazione di cui alla FASE I sopra riportata, relativamente al primo campione estratto (pari allo 0.8%, con soglia massima di 300 schede socio).

Ad esempio:

- totale associati **50.000**;
- campione = 0.8% = 400 schede = 300 schede in quanto il valore è ridotto a 300 schede per applicazione della soglia max di 300.
- ipotesi di schede valutate irregolari = n. 30 schede = 10% del campione
- Scomputo della soglia di tolleranza del 5%: 10% 5% = 5% (schede non regolari del campione da proiettare sul totale del numero soci)
- Proiezione del campione sul totale soci: 5% di 50.000 = 2.500 schede irregolari
- Risultato: 50.000 (schede totali) 2.500 (proiezione schede irregolari) = 47.500 (proiezione schede regolari)
- Valutazione del risultato = Esito positivo, schede regolari= 47.500
 (superiore al minimo legale di 29.717)

Nell'esempio sopra indicato, la procedura si conclude.

Nel caso invece di un esito negativo, causato da percentuali di irregolarità che, applicando la formula sopra descritta, comportano una proiezione del primo campione che determina un valore inferiore alla soglia legale, la Commissione procede all'esame e valutazione del secondo campione (pari al 3%, con soglia massima di 1000 schede socio).

Ad esempio:

- totale associati **50.000**;
- campione = 1.000 schede
- ipotesi di schede valutate irregolari = n. 150 schede = 15% del campione
- Scomputo della soglia di tolleranza del 5%: 15% 5% = 10% (schede non regolari del campione da proiettare sul totale del numero soci)
- Proiezione del campione sul totale soci: 10% di 50.000 = 5.000 schede irregolari
- Risultato: 50.000 (schede totali) 5.000 (proiezione schede irregolari) = 45.000 (proiezione schede regolari)
- Valutazione del risultato = Esito positivo, schede regolari= 45.000 (superiore al minimo legale di 29.717).

Applicando la procedura sopra esemplificata, la Commissione, se le schede regolari sono pari o superiori al numero fissato dalla legge, dà

atto nel verbale finale dell'esito positivo del controllo, in caso contrario dà atto dell'esito negativo.

- 15. La Commissione, a conclusione dei lavori, trasmette i verbali delle riunioni al competente Ufficio della Direzione generale.
- 16. In ogni caso, anche se l'esito della procedura è positivo, laddove la percentuale di **irregolarità delle schede del campione è superiore al 25% per cento,** la Direzione generale procede alla segnalazione alle autorità competenti (sulla base del protocollo di collaborazione MISE-GDF, per quanto concerne la disciplina dettata dal Codice del Consumo). L' Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di segnalazione alle autorità competenti, sulla base del protocollo sopra indicato, laddove emergano criticità qualificate e rilevanti, relativamente a quanto previsto dall' articolo 137 del Codice del Consumo.

La presente Circolare, unitamente alla documentazione allegata, è pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, anche a i sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana Gulino



Allegato 1

TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI

Il tracciato file deve rispettare quanto prescritto riportato di seguito

Nome campo	Tipologia	Note	Obbligatorio
IDENTIFICATIVO	Alfanumerico	Identificativo univoco iscritto per l'associazione	SI
NOME	Carattere		SI
COGNOME	Carattere		SI
LUOGO NASCITA	Carattere	Codice ISTAT di riferimento verificabile attraverso tool verifica fornito dal Ministero	SI, limitatamente ad almeno uno dei seguenti dati o gruppi di dati: CODICE FISCALE oppure
DATA NASCITA	Data	Formato gg/mm/aaaa	
CODICE FISCALE	Carattere		
RESIDENZA	Carattere		LUOGO NASCITA e
DOMICILIO	Carattere	se differente da residenza	DATA NASCITA ovvero RESIDENZA o DOMICILIO o INDIRIZZO PEC o ALTRO
PEC-EMAIL	Carattere	Inserire PEC se presente o indirizzo email valido di contatto	
ALTRO	Carattere	Compilare con eventuali altre note identificative ad esempio numero di telefono o cellulare	
CAMERA DI COMMERCIO	Carattere	Circoscrizione della camera di commercio di competenza da indicare esclusivamente con la sigla della relativa provincia (2 CARATTERI)	SI
QUOTA ANNUALE	Numerico con 2 cifre decimali delimitate dal carattere virgola NON inserire valore Euro o altri tipi di valore che non siano numerici a due cifre decimali	Indicare la quota annuale prevista anche se si tratta di tesseramento biennale	SI

ANNO DI RIFERIMENTO	Numerico con 4 cifre	Anno di riferimento della quota annuale	SI
QUOTA BIENNALE	Numerico con 2 cifre decimali delimitate dal carattere virgola NON inserire valore Euro o altri tipi di valore che non siano numerici a due cifre decimali	Qualora associazione preveda tesseramento biennale indicare la quota versata per il biennio.	SI, nel caso associazione preveda tesseramento biennale

Gli elenchi, redatti nel rispetto del tracciato sopra definito (cfr. Tavola 1), devono essere salvati con estensione CSV (Comma Separated Value, ovvero campi separati da delimitatore ; "punto e virgola").

Le caratteristiche che deve rispettare l'elenco al fine della verifica sono:

- codifica UTF-8 per il contenuto del file
- nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi (con nomi ed ordine presentati nella tabella di riferimento)
- il valore di ogni campo viene separato dal successivo dal carattere delimitatore; (punto e virgola)

Al fine di effettuare le verifiche in maniera corretta il MISE mette a disposizione un eseguibile per la verifica dell'elenco creato; tale eseguibile effettuerà una verifica di quanto formalmente sopra riportato evidenziando tutti gli errori sul file in questione.